

Regolamento sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI)

Modifica del 22 maggio 2001

Approvata dal Consiglio federale il 5 settembre 2001

*L'Istituto federale della proprietà intellettuale
ordina:*

I

Il regolamento del 28 aprile 1997¹ sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale è modificato come segue:

Art. 6a Pagamento mediante carta di credito

¹ In caso di pagamento mediante carta di credito è considerato giorno del pagamento quello in cui l'Istituto riceve l'autorizzazione di addebitare. Il pagamento è valido unicamente se la somma, dedotta la commissione riscossa dalla società emittente della carta di credito, è accreditata su un conto dell'Istituto.

² Se, in seguito a un reclamo del titolare della carta, l'Istituto è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa alla società emittente della carta di credito, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l'Istituto può richiedere una tassa speciale per lavoro amministrativo; quest'ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi.

¹ RS 232.148

II

L'allegato è modificato come segue:

I. Tasse riscosse in materia di marchi

Articolo		Oggetto	Fr.
Art. 28 cpv. 3	LPM ²	Tassa di deposito	700.–
Art. 18 cpv. 1	OPM ³		
...			
Art. 10 cpv. 2	LPM	Tassa di proroga	700.–
Art. 26 cpv. 4	OPM		
Art. 26 cpv. 5	OPM	– supplemento	200.–
...			

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

22 maggio 2001

In nome dell'Istituto federale della proprietà intellettuale:

Il direttore: Roland Grossenbacher

Il presidente del Consiglio dell'Istituto: Klaus Hug

² RS 232.11

³ RS 232.111